



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, secondo cui i servizi di protezione dalla pirateria a bordo di navi battenti bandiera italiana ed in transito in acque internazionali possono essere svolti da guardie giurate che abbiano, tra l'altro, superato i prescritti corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del Decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;
- VISTO l'articolo 6, comma 2, del citato Decreto del Ministro dell'interno, secondo cui il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi dei corsi teorico-pratici per le guardie giurate, differenziandoli a seconda delle mansioni cui esse vengono adibite;
- VISTO l'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, che individua i requisiti, anche di natura addestrativa, richiesti alle guardie giurate per lo svolgimento dei predetti servizi di protezione dalla pirateria;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- VISTO il Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n.121 recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la: "*Disciplina recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*";
- VISTO il Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria, adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 febbraio 2015;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- RITENUTA la necessità di aggiornare il predetto Disciplinare per la formazione delle guardie giurate alla luce della normativa sopravvenuta, introdotta dal citato Decreto del Ministro dell'interno n. 139 del 2019;
- VISTA la ministeriale n.557/PAS/U/011879.10089.D.GGV(4)1 dell'8 settembre 2021, con la quale è stata trasmessa al Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - per le rispettive valutazioni - la proposta di modifica del Disciplinare del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 febbraio 2015;
- VISTA la nota n. 19223 del 7 ottobre 2021, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha espresso talune osservazioni sul testo trasmesso;
- VISTA la nota n.0095344 del 18 novembre 2021, con la quale il Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare ha espresso talune osservazioni sul testo trasmesso;
- VISTA la ministeriale n. 557/PAS/U/016373.10089.D.GGV(4)1 del 6 dicembre 2021, con la quale è stata trasmessa al Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - per le rispettive valutazioni - una proposta di modifica del Disciplinare del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 febbraio 2015, parzialmente riformulata alla luce delle osservazioni pervenute;
- VISTA la nota n. 0161187 del 27 dicembre 2021, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha espresso ulteriori osservazioni;
- VISTA la ministeriale n.557/PAS/U/001066.10089.D.GGV(4)1 del 25 gennaio 2022, con la quale è stata trasmessa al Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - per le rispettive valutazioni - un'ulteriore proposta di modifica del Disciplinare del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 febbraio 2015;
- VISTO il parere favorevole definitivo espresso dal Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare con la nota n.0012128 del 4 febbraio 2022;
- VISTO il parere favorevole definitivo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la nota n. 19223 dell'11 febbraio 2022;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art. 1

Modifiche al Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria

- I. Al Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette al servizio di sicurezza sussidiaria, adottato con decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 24 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1 è premessa la seguente rubrica: "*Capo I- Disposizioni generali*";
 - b) dopo l'articolo 2 è inserita la seguente rubrica: "*Capo II- Disposizioni in tema di formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria*";
 - c) all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
 - d) all'art.8, comma 4, dopo le parole "*sarà coinvolto un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto*" sono inserite le seguenti parole "*o un suo delegato, ovvero, su delega di quest'ultimo, un Ufficiale dei Comandi territoriali del medesimo Corpo delle Capitanerie di Porto*";
 - e) dopo l'articolo 9 è inserita la seguente rubrica "*Capo III- Disposizioni in tema di formazione delle guardie giurate che espletano servizi antipirateria*";
 - f) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art 9-bis"

Formazione delle guardie giurate addette ai servizi antipirateria

1. *Ai fini dell'espletamento dei servizi antipirateria di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le guardie giurate devono:*
 - a) *conseguire la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del presente disciplinare rilasciata all'esito di una prova di esame avanti alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del D.M. 154/2009, vertente anche sugli argomenti aggiuntivi di cui al paragrafo 2, punto 2.3.1.1, dell'Allegato Tecnico;*
 - b) *frequentare e superare, con oneri a proprio carico, l'apposito corso di formazione specialistica di cui al paragrafo 2, punto 2.3.1.2 e al paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico, organizzato dal Ministero della Difesa -Marina Militare.*
2. *Il corso di formazione di cui al comma 1, lettera b, è organizzato dal Ministero della Difesa -Marina Militare secondo quanto previsto dalle vigenti normative."*
3. *"Al termine del corso di cui al comma 1, lettera b), la Marina Militare rilascia agli interessati un attestato di frequenza con profitto del corso stesso. Gli interessati presentano il predetto attestato alle segreterie delle Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.M. n.154/2009, le quali provvedono a rilasciare il certificato che attesta il possesso dei requisiti di formazione richiesti per lo svolgimento dei servizi antipirateria."*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art.2

Modifiche all'Allegato Tecnico al Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria

I. All'Allegato Tecnico al Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al paragrafo 2, alla rubrica del punto 2.3.1, le parole da "previsto dall'articolo 3" a "28 dicembre 2012, n. 266" sono soppresse;
- b) al paragrafo 2, la rubrica del punto 2.3.1.1 è sostituita dalla seguente: "Argomenti aggiuntivi della prova di esame per il rilascio della certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, propedeutica allo svolgimento dei servizi antipirateria";
- c) al paragrafo 2, la rubrica del punto 2.3.1.2 è sostituita dalla seguente: "Programma del corso di formazione specialistica organizzato dal Ministero della Difesa - Marina Militare";
- d) al paragrafo 4, le parole da "La formazione degli addetti" a "Attestato di frequenza corso", sono sostituite dalle seguenti:
*"Il corso di formazione specialistica, a cura del Ministero della Difesa - Marina Militare, si svolge presso la Scuola "Caorle" della Brigata Marina "San Marco", sita in Brindisi. Il corso ha una durata complessiva di tre giornate lavorative e si articola in attività teoriche e pratiche per complessivi venticinque periodi, ciascuno della durata di cinquanta minuti. Il corso non contempla l'addestramento pratico sulle apparecchiature radiogene, i rilevatori di metallo ed i rilevatori di tracce di esplosivi.
Al termine del corso i frequentatori sostengono una prova multidisciplinare, effettuata attraverso la somministrazione di un apposito test. Ai frequentatori che abbiano superato positivamente il test viene rilasciato un Attestato di frequenza Corso.*
- e) al paragrafo 5, le parole "e della Guardia Costiera" sono soppresse.

Art. 3

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente disciplinare entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua adozione.
2. Dall'attuazione del presente disciplinare non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Roma - 3 MAR. 2022

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Giannini

